

Legge 6 dicembre 1966, n. 1077

Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo
(Pubblicata nella G.U. 20 dicembre 1966, n. 319)

1. Agli impiegati civili non di ruolo comunque denominati delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, si applicano le disposizioni vigenti sul trattamento di quiescenza e di previdenza diretto, indiretto e di reversibilità per il personale civile di ruolo, comprese quelle relative alle ritenute ed ai contributi, nonché le disposizioni sulla concessione dell'equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica e sull'assunzione, a carico dello Stato, delle spese di cura per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa per le Amministrazioni dello Stato l'obbligo della iscrizione dei dipendenti, di cui al primo comma, alle assicurazioni sociali gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale od a fondi sostitutivi delle assicurazioni medesime, salva l'iscrizione all'assicurazione per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi.

Si applica l'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, e successive modificazioni.

I predetti dipendenti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in sostituzione dei trattamenti previsti dal primo comma, possono optare, entro un anno da tale data, per la continuazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, od a fondi sostitutivi di essa. In tale caso permane per le Amministrazioni anche l'obbligo di provvedere alla continuazione della iscrizione del suddetto personale alle assicurazioni contro la tubercolosi e la disoccupazione, nonché all'Ente nazionale per l'assistenza agli organi dei lavoratori italiani; la regolarizzazione delle posizioni assicurative è eseguita senza oneri per interessi di mora¹.

2. I dipendenti di cui al primo comma dell'art. 1, possono riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza previsto da detto comma, il servizio civile non di ruolo prestato presso le Amministrazioni indicate nel comma stesso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge nonché il periodo di studi ai sensi dell'art. 7 della legge 15 febbraio 1958, numero 46, ed altresì il servizio prestato nella qualità di insegnante non di ruolo secondo le norme contenute negli artt. 8 e 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e nell'art. 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, come risultano modificati dalla presente legge.

Per tale riscatto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. Il predetto riscatto non è ammesso per i periodi di servizio che hanno concorso a determinare il trattamento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o di gestioni relative a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa.

Si applica, inoltre, la legge 6 dicembre 1965, numero 1368.

Ferma restando la disciplina contenuta negli artt. 8 e 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e nell'art. 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, come risultano modificati dalla presente legge, al personale insegnante non di ruolo indicato in detti articoli si applicano le disposizioni contenute nei commi precedenti.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è dovuta ai dipendenti, di cui al precedente art. 1, la indennità per cessazione dal servizio prevista dalle vigenti disposizioni, salvo il caso di opzione contemplato dallo stesso articolo 1.

Il diritto alla predetta indennità è conservato relativamente al servizio non di ruolo che non sia riscattato ai sensi del precedente art. 2. In tale caso l'indennità stessa è computata, secondo le

¹ La Corte costituzionale, con sentenza 5-12 aprile 1973, n. 40 (Gazz. Uff. 18 aprile 1973, n. 102) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente art. 1, nella parte in cui non contempla tra i destinatari del diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza a carico dello Stato anche gli insegnanti non di ruolo con nomina annuale, con la disciplina già prevista per gli insegnanti non di ruolo con incarico triennale.

disposizioni vigenti, sull'ultima retribuzione in godimento anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli non si applicano nei confronti del personale non di ruolo assunto temporaneamente per un periodo inferiore ad un anno, nonché del personale assunto con contratto di impiego privato e del personale a contratto locale assunto per le esigenze degli uffici italiani all'estero².

5.³

Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal 1° novembre 1961.

6.⁴

7.⁵

8. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

² La Corte costituzionale, con ordinanza 12-25 ottobre 2000, n. 438 (Gazz. Uff. 2 novembre 2000, n. 45, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, sollevata in riferimento agli art. 3 e 32 della Cost.

³ Il primo comma qui omissis dell'articolo ha modificato l'art. 4, L. 26 gennaio 1962, n. 16

⁴ L'articolo, qui omissis, ha modificato l'art. 8, L. 28 luglio 1961, n. 831

⁵ L'articolo, qui omissis, ha sostituito il quarto comma dell'art. 4, L. 26 gennaio 1962, n. 16